LE NUOVE REGOLE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 in vigore il 23 ottobre

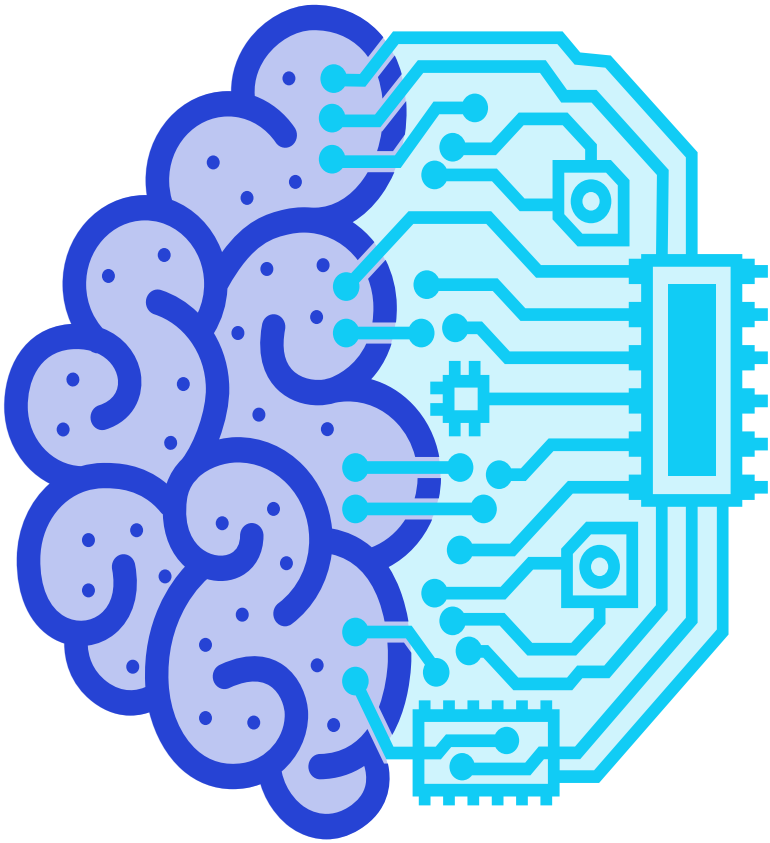

Guido Scorza

1. Intelligenza artificiale, ecco le nuove regole

Approvato il 7 ottobre, pubblicato in Gazzetta il giorno successivo, entrerà in vigore il prossimo 23 ottobre.
È il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n.179, intitolato Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione.
Con una battuta tecnicamente imperfetta si potrebbe dire che è la vera legge italiana sull'intelligenza artificiale anche se, in realtà, è solo uno dei decreti, anche se uno dei più importanti, che si attendevano per mettere a terra l'AI Act da una parte e la legge 132 del 2025, la vera legge italiana sull'intelligenza artificiale, dall'altra.
Tre assi principali: la vigilanza e le sanzioni, gli spazi di sperimentazione e la formazione.
Tutti e tre egualmente importanti.

L'articolo uno, ne racconta così il contenuto: "Il presente decretodetta le disposizioni necessarie all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento IA e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione in materia di poteri delle autorità di cui all'articolo 20 della legge IA, nonché le disposizioni volte a garantire il coordinamento con normativa settoriale vigente."
Mentre l'articolo 2, con formulazione un po' retorica e tanto ambiziosa ne individua così i principi cui si ispira: "Il presente decreto, nel rispetto dei principi generali contenuti nell'articolo 3 della leggeIA, è adottato in una prospettiva di garanzia antropocentrica, di uso corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di IAe di vigilanza suirischi per diritti e libertà".
Cinquantaquattro articoli, quasi centomila caratteri spazi inclusi, per un tempo di lettura difficilmente inferiore all'ora e mezza se non si ha l'ambizione di una piena comprensione.

Intelligenza artificiale, ecco le nuove regole

Difficile esprimere un giudizio di sintesi. Ci sono tanti buoni propositi, alcuni apparentemente scritti un po' troppo al tavolino e difficili da immaginare attuati per davvero specie in tempi brevi, alcune sviste evidenti, alcuni eccessi di regolamentazione non necessaria e rimandi a regole che andranno varate in tempi brevi che diventeranno, verosimilmente, come sempre, lunghi, un'apprezzabile attenzione al profilo formativo e educativo troppo spesso, sin qui, trascurato anche se affrontato in termini più programmatici che concreti e, poi, il solito enorme limite: quello di pretendere di governare una trasformazione epocale, come quella di cui l'intelligenza artificiale è e sarà protagonista, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, insomma senza supportare il tanto lavoro da fare all'orizzonte con adeguate risorse finanziarie.

Le solite nozze con i fichi secchi delle quali il nostro legislatore è, da sempre, perdutamente innamorato.
Lo provo a raccontare in questa brevissima guida e in sette video, anche loro brevissimi, sperando che sia utile perché c'è una sola certezza: se le nuove regole non saranno conosciute da chi dovrebbe usarle, da chi dovrebbe esserne difeso, da chi dovrà applicarle, sarà l'ennesima legge sull'innovazione destinata a esser dimenticata e disapplicata anzitempo.

Guido Scorza

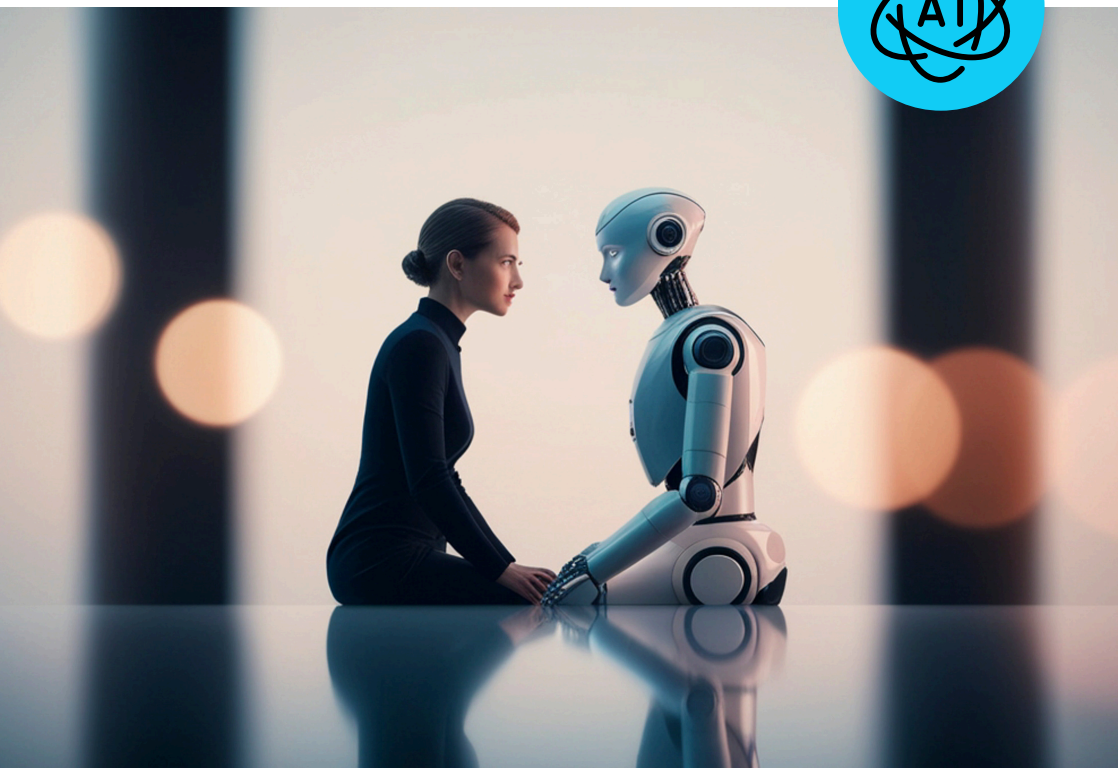

2. Chi vigila sull'intelligenza artificiale in Italia

La vigilanza sull'applicazione delle regole europee e nazionali in materia di intelligenza artificiale è multicefala come, d'altra parte, già previsto dalla Legge 132 del 2025.
Due Autorità principali, in realtà due Agenzie di Governo, con qualche innegabile limite in termini di indipendenza, l'Agenzia per l'Italia Digitale, AGID in acronimo e l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, in acronimo ACN.
La prima, l'AGID è l'autorità nazionale di notifica.
Tocca a lei valutare, designare e controllare gli organismi che certificano la conformità dei sistemi di IA e svolgere la pluralità di compiti variegati che l'AI Act attribuisce a tutte le Autorità nazionali di notifica.
La seconda, l'ACN è l'autorità di vigilanza sul mercato ed anche il punto di contatto unico per l'Europa.
Ma non è da sola.
AGID a parte, alla quale pure competono una serie di poteri di vigilanza, deve coordinarsi, a seconda dei mercati nei quali i sistemi di intelligenza artificiale saranno distribuiti e utilizzati, con una serie di altre Autorità di settore.
Banca d'Italia, Consob e Ivass, per i sistemi ad alto rischio usati in banche, mercati e assicurazioni, ad esempio.
Il Garante privacy nei casi previsti dall'AI Act.
La parola d'ordine che sembra uscire da una lunga serie di disposizioni del Decreto – forse troppe per la verità – è coordinamento.
Niente sovrapposizioni, niente conflitti di competenza, scambio di informazioni, anche in deroga agli obblighi sui segreti d'ufficio, più collaborazione possibile.
Accordi e protocolli di intesa sono lo strumento che dovrebbe garantire questo risultato.
Oltre al Comitato di coordinamento di Palazzo Chigi.
È, comprensibilmente, uno dei capitoli più complicati della nuova disciplina anche perché, a dispetto di quello che suggerisce una prima lettura delle regole, la realtà sarà più complessa di come, forse, è stata immaginata da chi le ha scritte.

Chi vigila sull'intelligenza artificiale in Italia

L'intelligenza artificiale è pervasiva, è già nelle nostre vite, nell'azione della Pubblica Amministrazione, in tutti i settori industriali e in tutte le aree di mercato.
I problemi, le controversie, le sfide di regolamentazione secondaria e vigilanza, non si presenteranno dentro silos a tenuta stagna intitolati "intelligenza artificiale" e facilmente riconoscibili ma sotto sembianze e forma diverse, in casi e questioni sulle quali ci sono già una pletora di Autorità e Giudici che non potranno fare un passo indietro ogni volta che facendo il loro lavoro, verranno fuori possibili responsabilità di una fabbrica di algoritmi o di chi ha scelto di usarli.

Speriamo non vada così ma c'è il rischio che il coordinamento dell'attività di vigilanza richieda più tempo di quello che mercati e esigenza di garantire diritti e libertà delle persone richiederebbero.
E potrebbe non essere facile neppure per gli operatori e gli addetti ai lavori sapere, di volta in volta, con quale Autorità interfacciarsi, interagire, discutere alla ricerca di soluzioni e risposte.

3. Vigilanza e sanzioni: come si accertano le violazioni e quanto costa sbagliare

Si fa presto a dire vigilanza.
Farla, sul serio e in modo efficace, è tutta un'altra cosa.
Anche quando i vigilanti sono tanti, anzi, forse, soprattutto quando sono tanti, sperando che non siano addirittura troppi.
In principio sarà la segnalazione di un incidente grave – c'è da augurarsi il meno frequentemente possibile anche se al tempo stesso bisogna auspicare che mercato e industria abbandonino la pessima abitudine di nasconderli quando avvengono -, un reclamo indirizzato all'Autorità che si ritiene competente ma con la serenità che se si sbaglia, l'Autorità che lo riceverà lo inoltrerà a quella competente, una segnalazione di un'altra Autorità o un'iniziativa d'ufficio.
Sono queste le ipotesi che attiveranno l'attività di vigilanza delle Autorità di volta in volta competenti.
I poteri sono quelli di sempre: la richiesta di documenti e informazioni, le ispezioni anche con l'ausilio delle forze di polizia, i controlli da remoto e in loco.
La forma è quella dei procedimenti in contraddittorio, quelli già disciplinati per le Autorità settoriali di mercato e per il Garante Privacy, quelli da disciplinarsi con appositi decreti dei due Direttori Generali nel caso di AGID e ACN.
In fondo ci saranno le sanzioni.
Non solo pecuniarie come già capita in altri settori, a cominciare dalla disciplina sulla privacy.
Ci sono anche avvertimenti e misure inibitorie e correttive.
Le sanzioni, quelle pecuniarie, sono tante e alte come previsto dall'AI Act.
La misura è proporzionata alla gravità: fino a 35 milioni di euro, o il 7% del fatturato mondiale annuo se è più alto, per le pratiche vietate. Fino a 15 milioni o il 3% per la violazione di molti obblighi di fornitori e utilizzatori. Fino a 7,5 milioni o l'1% per chi dà informazioni inesatte o fuorvianti alle autorità. Fino a 1 milione o lo 0,5% per altri obblighi, come la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali.
La più bassa tra i due parametri per piccole e medie imprese e startup innovative.
Chi fosse destinatario di una misura correttiva e non si adeguasse, però, rischia fino a un terzo di più.
L'incasso delle sanzioni, anche se in misure e forme diverse, finisce anche nel bilancio delle Autorità che le comminano.
I provvedimenti sanzionatori, salvo eccezioni, sono pubblicati sui siti delle Autorità.

4. Lo spazio di sperimentazione italiano: provare l'IA in sicurezza

In un mondo nel quale la tecnologia corre quanto in quello in cui viviamo, se non si prova e non si sperimenta, non si capisce quali regole servono davvero per governarla e quali sono inutili e rischiano solo di frenarla.
Nasce da qui l'idea delle sandbox che il legislatore europeo ha voluto nell'AI Act.
Lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA ne rappresenta la declinazione nazionale: una "sandbox", un ambiente controllato dove chi progetta sistemi di intelligenza artificiale può svilupparli, testarli e verificarne la sostenibilità prima di metterli sul mercato.
Lo gestiscono insieme AgID e ACN, con un Gruppo operativo che controlla piani di sperimentazione, tracciabilità delle modifiche e conformità degli esperimenti alle regole vigenti.
Quando necessario, intervengono anche le altre Autorità competenti in singoli settori di mercato.
L'accesso di un progetto alla sandbox e, quindi, l'opportunità di sperimentarlo deve essere governato da criteri oggettivi e trasparenti per garantire – o, almeno, provarci – che tutti abbiano eguali opportunità.
Una corsia preferenziale esiste ed è prevista per PMI e start-up.

E lo Spazio di sperimentazione italiano non è destinato a restare il solo.
Il decreto prevede anche altri spazi: per l'IA a uso duale (civile e militare), per l'attività giudiziaria, per soluzioni a livello regionale o locale.
Si sperimenta, ci si confronta, si mette a posto quello che non funziona, si valuta e poi si tirano le somme che si riassumono ogni anno in una relazione che va a Bruxelles e a Palazzo Chigi e che, tra l'altro, potrebbe anche servire a cambiare le regole, quelle che minacciano di rallentare o frenare inutilmente l'innovazione.
Tanti anni fa, credo oltre dieci, nel proporre di introdurre una norma analoga nel nostro Ordinamento, parlavo di diritto a innovare in deroga, in deroga, appunto, a norme poco utili a garantire diritti e libertà alle persone ma capaci di arrestare sul nascere una buona idea e il progresso.
Almeno per l'intelligenza artificiale, ci siamo arrivati o, almeno, potremmo arrivarci.
Difficile non salutare le nuove regole con soddisfazione e augurarsi che si sappia far funzionare lo strumento nel modo migliore possibile.

5. L'intelligenza artificiale a scuola e a scuola di intelligenza artificiale

Il giorno dopo l'entrata in vigore del Decreto, probabilmente, non cambierà nulla e, verosimilmente, ci vorrà tanto tanto tempo perché, forse, cambi qualcosa, peraltro, in maniera non uniforme nel Paese.
E, però, almeno, questa volta, educazione e formazione all'intelligenza artificiale non sono state dimenticate del tutto.
Il decreto se ne occupa, in un intero Capo, il terzo, affronta le questioni, cerca soluzioni anche se, per la verità, in maniera, forse, troppo alta, teorica, programmatica, lanciando la palla in avanti, sperando che non finisca addirittura in tribuna.
Ma gli amanti del bicchiere mezzo pieno troveranno, nelle nuove regole di che riempirlo.
Formazione dei formatori, formazione dei bambini, fin dalle elementari nei corsi di educazione civica digitale, formazione degli adulti, formazione generale in materia, ma anche formazione in una serie di verticali particolarmente rilevanti come la sanità, la giustizia e la pubblica amministrazione.
Per la pubblica amministrazione, la formazione, stando al decreto, dovrebbe passare per Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Formez PA, università, enti di ricerca, AFAM, ANCI e UPI.
Tanti i decreti, i provvedimenti attuativi, i programmi scolastici e formativi, le linee guida da varare e aggiornare perché il Paese risalga il fondo della classifica europea sul livello di alfabetizzazione digitale.
Ma, forse, si può dire che almeno si sono gettate le basi.
Almeno ci si mostra consapevoli che non c'è nessuna chance di confrontarsi con le tante sfide davanti alle quali l'intelligenza artificiale ci pone, senza un adeguato livello di educazione agli algoritmi, ai modelli, al digitale e alle tecnologie.
E non solo.
Anche se con un ritardo drammatico e difficilmente perdonabile, finalmente, il legislatore prende atto anche di un'altra emergenza educativa: quella relativa ai social network.

L'intelligenza artificiale a scuola e a scuola di intelligenza artificiale

Viviamo, bambini inclusi, in un universo digitale del quale ignoriamo le dinamiche e siamo, di conseguenza, abbandonati a noi stessi e alle nostre fragilità – ancora una volta bambini inclusi – davanti alle dipendenze che social e, oggi, anche servizi basati sull'intelligenza artificiale creano.
Tutti – formatori, bambini e adulti – a scuola di intelligenza artificiale, quindi e, tutti – o, almeno, bambini e studenti universitari – a scuola con l'intelligenza artificiale.
Per gli studenti alfabetizzazione, uso etico, contrasto a disinformazione e dipendenza tecnologica, riduzione del divario digitale sono tra gli obiettivi principali dichiarati delle nuove regole.
Ma perché qualcosa accada, dopo il Decreto, è il Ministero dell'istruzione e del merito che deve muoversi, sono gli uffici scolastici sul territorio, sono le università e i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

Per le università tante le linee di azione: la ricerca e il trasferimento tecnologico, le convenzioni con le imprese e gli accordi con AGID e ACN che possono cofinanziare dottorati con i ricercatori che, poi, possono essere loro assegnati temporaneamente per supportare gli spazi di sperimentazione.
Se ciascuno facesse la sua parte secondo le linee direttrici contenute nel Decreto, forse, qualcosa potrebbe cambiare davvero.
In difetto, in teoria, cambierà tutto, in pratica niente come ai tempi del Gattopardo: tecnologie potentissime come quelle basate sull'intelligenza artificiale continueranno a colonizzare e fidelizzare fasce sempre più ampie della popolazione che le userà passivamente in modalità brain-off, cervello spento e ne dipenderà completamente senza conoscerle davvero.
Tutto, esattamente, come accaduto sin qui, tutto drammaticamente pericoloso per tutti e sotto tutti i profili, quello democratico incluso.

6. L'intelligenza artificiale nel rapporto di lavoro

A proposito di intelligenza artificiale e mondo del lavoro, il Decreto mostra attenzione e sensibilità al tema ma, a esser onesti, non sembra introdurre disposizioni rivoluzionarie o in assenza delle quali le cose sarebbero andate in maniera tanto diversa.
Al massimo, infatti, le nuove regole esplicitano in verticale, obblighi e divieti già presenti nell'Ordinamento in maniera meno specifica ma non necessariamente meno efficace.
È il caso, ad esempio, delle decisioni completamente artificiali in materia di costituzione, modifica o risoluzione del rapporto di lavoro, così come dei provvedimenti disciplinari e delle valutazioni delle prestazioni.
Non possono basarsi solo su un trattamento algoritmico diversamente intelligente dicono le nuove regole.
E il lavoratore ha diritto di essere informato sul ricorso a un sistema di intelligenza artificiale e di conoscerne, almeno, gli aspetti principali della sua logica di funzionamento.
Bene, naturalmente.
Giusto, oltre ogni ragionevole dubbio.
Ma in fondo GDPR e AI Act dicono già la stessa cosa
IAnzi, forse, proprio al riguardo, il Decreto mostra uno dei limiti più grandi e evidenti, una svista grave.
Il principio, infatti, non si applica ai sistemi di intelligenza artificiale per la ricerca e selezione del personale, per il pre-screening dei curricula, per decidere, insomma, chi avrà una chance di essere assunto e chi no.
Male, malissimo, un errore da matita blu.
Quella dei lavori negati da un algoritmo a chi li meriterebbe è, infatti, una delle piaghe più scottanti e dolorose tra quelle sin qui generate dall'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro.
Si tratta di milioni di persone che hanno i numeri giusti per essere assunti ma le cui candidature non arrivano sul tavolo di chi potrebbe assumerle perché un algoritmo, magari per colpa di un bias di progettazione o addestramento, lo impedisce e valuta i loro curricula inidonei.
Non c'era ragione per sottrarre questa applicazione alla regola generale.
Bene la nullità del licenziamento deciso da un algoritmo e bene anche l'impossibilità di superare i divieti alle decisioni solo algoritmiche con il consenso dei lavoratori.
Sul fronte sicurezza, l'intelligenza artificiale che cambia ritmi e organizzazione del lavoro va valutata nel documento di valutazione dei rischi e soprattutto i lavoratori vanno formati a convivere con gli algoritmi e, in generale, con i sistemi diversamente intelligenti.

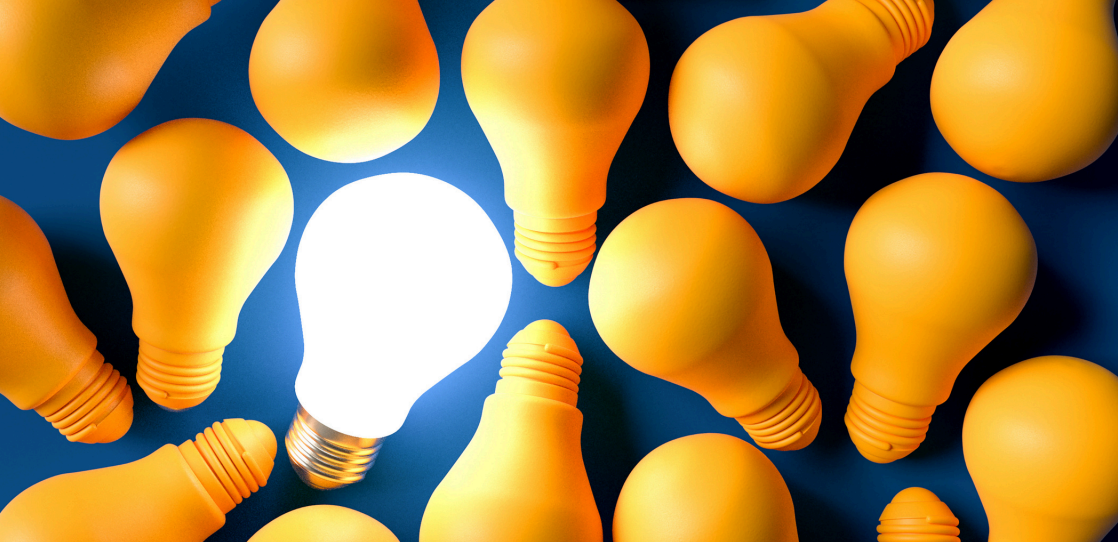

7. La proprietà industriale si allarga a dati di addestramento e algoritmi

È già evidente e lo sarà sempre di più: l'intelligenza artificiale è destinata a diventare un fattore competitivo straordinario.
Chi disporrà dei sistemi artificialmente intelligenti migliori vincerà sui mercati.
E, naturalmente, progettarli, svilupparli e addestrarli, magari inoculandovi dentro il proprio know costa e costa caro.
L'intelligenza artificiale, insomma, è destinata a diventare, in maniera crescente, un asset aziendale senza eguali.
Poterlo proteggere in maniera efficace è e sarà sempre importante.
Il Decreto coglie questa esigenza e fa posto a algoritmi, modelli e dati utilizzati per il loro addestramento nel codice della proprietà industriale, all'articolo 98, per l'esattezza, tra i segreti commerciali.
Il comma 1 già protegge le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali che rispettano tre condizioni:
a.sono segrete, cioè non generalmente note né facilmente accessibili agli esperti del settore;
b.hanno valore economico proprio perché segrete;
c.sono sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Il nuovo comma 1-bis, introdotto con il Decreto, chiarisce che rientrano tra queste informazioni anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, alle stesse tre condizioni.
E poi chiarisce che la competenza a decidere su controversie relative a questi aspetti resta delle sezioni specializzate di proprietà industriale e intellettuale del Tribunale Civile.
Non è detto si tratti di un chiarimento indispensabile ma bene così.
C'è, però, anche qui un baco, una svista che avrebbe dovuto essere evitata e che andrebbe corretta.
Troppo spesso, infatti, proprio le esigenze di segretezza di algoritmi, modelli e dati di addestramento sono utilizzate per impedire a chi è vittima –

La proprietà industriale si allarga a dati di addestramento e algoritmi

o, almeno, ritiene di esser vittima – di una discriminazione algoritmica di provare le sue ragioni in Tribunale, semplicemente opponendo il segreto industriale.
Ora il Decreto rischia di amplificare questo rischio che è insostenibile e difficilmente compatibile con lo Stato di diritto, con una serie di previsioni tanto dell'AI Act che del GDPR e, ora, in effetti, forse, anche con le nuove regole varate dallo stesso Decreto a proposito, ad esempio, dell'uso dell'intelligenza artificiale nel rapporto di lavoro.
Serve un'eccezione alla regola, serve una soluzione equilibrata che nel rispetto dei segreti commerciali dell'impresa, qualora necessario per verificare la fondatezza di una contestazione di discriminazione algoritmica, consenta un accesso limitato e vigilato a algoritmi, modelli e dati di addestramento.
Altrimenti il rischio è che la pur sacrosanta proprietà industriale dell'azienda, si trasformi in uno straordinario alibi per ogni genere di discriminazione, consentendo alla parte forte di turno di restare impunita.

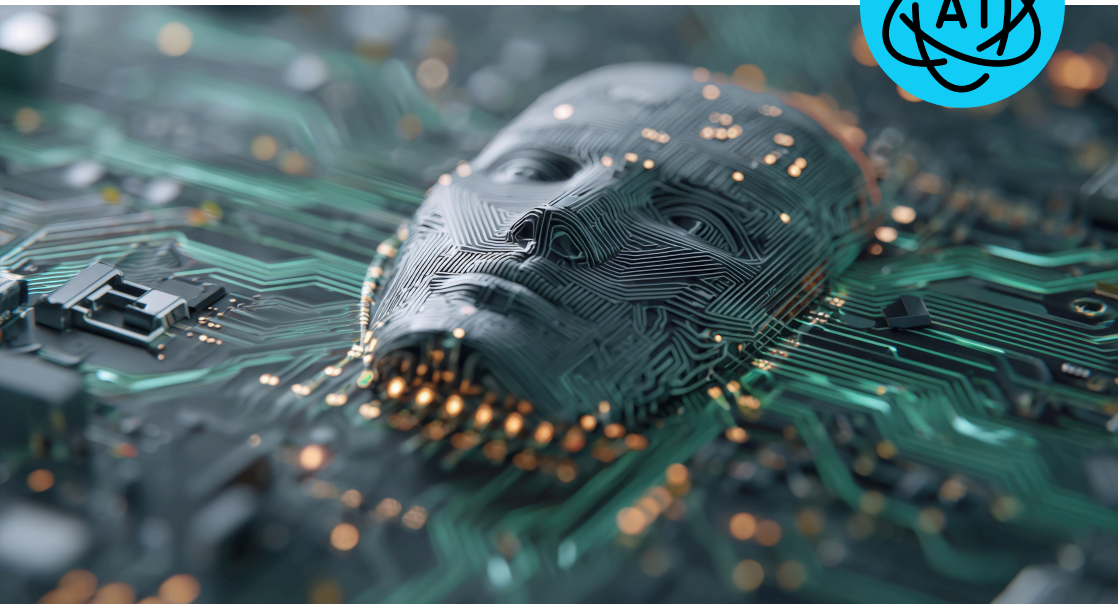

Il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 in vigore il 23 ottobre

Le nuove regole sull'intelligenza artificiale